Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 20 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 800.
Norme circa i limiti massimi di velocità per gli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 36 e 64 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933-XI, n. 1740, è fatto obbligo ai conducenti di non superare, in nessun caso e circostanza, i limiti di velocità come appresso indicati per le diverse categorie di autoveicoli.

Velocità massima per autovetture, motocicli:

di giorno . . . . 60 km.-ora
di notte fuori degli abitati . . . 50 »
di notte entro gli abitati . . . 30 »

— motocarri, motofurgoni, autocarri di portata fino a 20 quintali:

di giorno . . . . 50 km.-ora
di notte fuori degli abitati . . . 50 »
di notte entro gli abitati . . . . 30 »

— autocarri di portata da oltre 20 quintali fino a 35 quintali compresi, con o senza rimorchio:

di giorno . . . . 40 km.-ora
di notte fuori degli abitati . . . 40 »
di notte entro gli abitati . . . . 30 »

— autocarri di portata superiore a 35 quintali con o senza rimorchio:

di giorno e di notte . . . . . . 30 km.-ora

— velocità commerciale per autobus e filobus in servizio extraurbano:

di giorno e di notte . . . . . . 30 km.-ora

— autobus e filobus in servizio pubblico urbano:

di giorno e di notte . . . . . . 20 km.-ora

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) agli autoveicoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Milizia della strada, della pubblica assistenza ed a quelli privati nei soli casi di soccorso e assistenza urgenti;

b) agli autoveicoli in servizio sperimentale autorizzato dalla Commissione per le esperienze statiche e dinamiche delle gomme.

Art. 3.

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 500.

Potrà inoltre essere ritirata al conducente la patente di abilitazione alla guida per un periodo da uno a tre mesi.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GORLA — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 801.

Nomina dei legionari fiumani ad ufficiali di complemento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo di età per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento del Regio esercito è portato a cinquantacinque anni per i sottufficiali e militari di truppa che, appartenendo a classi alle armi od in congedo, abbiano prestato servizio nella Milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 ed abbiano ottenuto l'equiparazione di tale servizio a quello prestato nel Regio esercito ai sensi della legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1641.

Oltre a quanto è disposto dagli articoli 24 e 25 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni, i sottufficiali e militari di truppa indicati nel comma precedente possono ottenere la nomina ad ufficiale di complemento se provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento possono essere dispensati coloro che abbiano conseguito l'idoneità a sergente.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 si applicano anche a coloro che, non avendo ancora concorso alla leva nel Regio esercito, oppure essendo stati riformati, si arruolarono direttamente, dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921, nella Milizia legionaria fiumana ed abbiano ottenuto l'equiparazione di tale servizio a quello prestato nel Regio esercito ai sensi della legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1641.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 802.

Estensione della garanzia del privilegio ai finanziamenti per le spese di gestione degli ammassi ed a quelli per la selezione e prima lavorazione dei prodotti ammassati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per sopperire alle spese inerenti alla gestione degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli e alla selezione e prima lavorazione di quelli, fra tali prodotti, che ne siano suscettibili, gli enti ammassatori possono ottenere anticipazioni dagli Istituti autorizzati al finanziamento degli ammassi, nella misura che sarà, annualmente, determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali anticipazioni sono privilegiate sui prodotti conferiti e sul ricavo della loro vendita, con privilegio di grado immediatamente posteriore a quello previsto dall'art. 8, primo comma, del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e successive modificazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 803.

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La comunicazione dei provvedimenti di conferma agli esattori delle imposte dirette, per il decennio 1943-1952 o per il quinquennio 1943-1947 e ai ricevitori provinciali, per il decennio 1943-1952, di cui alla legge 24 febbraio 1941-XIX, numero 141, potrà effettuarsi fino al 31 agosto 1941-XIX.

La notifica dell'accettazione da parte dei richiedenti dovrà farsi entro il 30 settembre 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 804.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 304, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 304, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1941-XIX.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca, su un tratto del fiume Pinca, a favore dei signori Dolenec Agostino e Klemenc Giuseppe.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Trieste 30 settembre 1929, n. 3132/25764, con il quale venne riconosciuto a favore del sig. Adolfo Iurca di Francesco e sig. Mattia Klemenc fu Giuseppe il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Pinca, dall'ingresso delle Regie grotte di Postumia fino al ponte Prestrane-Mattegna, con gli affluenti Sevseck e Rakisca;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso il sig. Dolenec Agostino e sig. Klemenc Giuseppe;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima dell'11 marzo 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Trieste 30 settembre 1929, n. 3132/25764, è riconosciuto a favore dei signori Dolenec Agostino e Klemenc Giuseppe il possesso

del diritto esclusivo di pesca nel fiume Piuca, dall'ingresso delle Regie grotte di Postumia fino al ponte Prestrane-Mattegna, con gli affluenti Sevseck e Rakisca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(3250)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 maggio 1941-XIX.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca, su un tratto delle acque del lago di Garda, a favore dei signori Collini Domenico e Giuseppe Beniamino fu Agostino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Brescia 22 aprile 1881, n. 5760, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Zuradelli Francesco di Michele il possesso del diritto esclusivo di pesca lungo le rive del lago di Garda per la lunghezza di metri 3250 in territorio del comune di Toscolano;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente i signori Collini Domenico e Giuseppe Beniamino fu Agostino si trovano nel legittimo possesso del diritto di che trattasi e che nel citato decreto prefettizio, per errore materiale, non sono state indicate esattamente l'estensione e tutte le limitazioni precisate nell'atto costitutivo del diritto medesimo;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 29 aprile 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto del prefetto di Brescia 22 aprile 1881, n. 5760, è riconosciuto a favore dei signori Collini Domenico e Giuseppe Beniamino fu Agostino il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole (alborelle - alburnus alborella) nei soli mesi di marzo aprile, maggio, giugno, luglio e agosto lungo le rive del lago di Garda per la lunghezza di metri 4250 in territorio del comune di Toscolano e precisamente:

a) dal confine territoriale di Toscolano con quello di Gargnano sino alla Pila o Cola del Fico per la lunghezza non interrotta di metri 2105 e per l'estensione nel lago di metri 12 dalla riva;

b) dalla località « Portizzuolo » alla località « La Sorba » per la lunghezza di metri 903 e per l'estensione nel lago di metri 10 dalla riva;

c) dal porto di Toscolano alla Seriola, detta di Toscolano, per la lunghezza di metri 1242 e per l'estensione nel lago di metri 18 dalla riva.

Tale diritto esclusivo di pesca dovrà essere esercitato con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti sulla pesca sia di carattere generale che speciale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(3249)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 giugno 1941-XIX.

Riconoscimento delle caratteristiche di stazione di soggiorno e turismo ai territori di alcuni Comuni delle provincie di Genova, Sondrio, Novara e Macerata.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LA CULTURA POPOLARE

Veduti il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, la legge 20 gennaio 1934-XII, n. 321, ed il R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2336;

Udito il Consiglio centrale delle Stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Camogli (Genova) sono riconosciute le caratteristiche di stazione di soggiorno.

Art. 2.

Alla parte del territorio del comune di Sondalo (Sondrio) comprendente il Capoluogo e la frazione Bolladore sono riconosciute le caratteristiche di stazione di cura.

Art. 3.

Al territorio della frazione Madesimo del comune di Isolato (Sondrio) sono riconosciute le caratteristiche di stazione di soggiorno e di turismo, in via transitoria, per un quinquennio, salvo riconferma a condizione che entro il detto periodo vengano allestiti nella frazione locali d'isolamento per malattie infettive e vi venga assicurato il funzionamento dei servizi di assistenza medica, ostetrica e farmaceutica durante i periodi di permanenza dei forestieri.

Art. 4.

Il riconoscimento della stazione di soggiorno di Stresa Borromeo (Novara), concesso con decreto Ministeriale 25 aprile 1929-VII e confermato provvisoriamente con decreto Ministeriale 31 dicembre 1934-XII, è riconfermato in via definitiva.

Art. 5.

Alla stazione di soggiorno di Sarnano (Macerata) è attribuita la classifica di stazione di soggiorno e di cura.

I prefetti di Genova, di Sondrio, di Novara e di Macerata sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

(3248)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1941-XIX.
Norme per la produzione di calzature civili con suola di legno.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, sulla disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito in legge con la legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visti i decreti Ministeriali 9 gennaio e 6 marzo 1941-XIX, sulla disciplina della produzione e della vendita delle calzature-tipo, ed il decreto Ministeriale 3 luglio 1941-XIX, contenente norme integrative riguardanti la produzione e la vendita di pellami e di calzature;

Considerata la necessità di emanare norme sulla produzione di calzature civili con suola di legno;

Decreta:

Art. 1.

I calzaturifici e le aziende artigianali sono autorizzati a confezionare calzature con suola di legno, purchè rispondenti ai seguenti requisiti:

Scarpa da lavoro (*tipo A*): tomaia a concia vegetale o minerale di pelle bovina, equina o bufalina, con puntale interno e contrafforte posteriore di fibra sintetica applicati a regola d'arte; la tomaia deve essere montata con soffietto o linguetta di uguale pellame o di crosta e rivetti di ferro al punto di attacco del gambaletto della tomaia; altezza del ghetto non meno di 14 cm.; sottobustine e finimenti di pelle o di crosta e foderina di rinforzo di pelle o tela forte, con occhielli e ganci; fondo di legno di faggio, ontano o pioppo o similare, con pianta sagomata e spessore non inferiore a 20 mm. nel centro della pianta; chiodatura di montaggio con bordino di copertura, oppure chiodatura interna, sottopiedi di pelle o fibra e fondo coperto con ritagli di cuoio applicati a disegno ovvero con puntale e salvatacco di ferro o con chiodatura nella pianta.

E' consentita pure la produzione di un altro tipo di *scarpa da lavoro* (*tipo B*) con suola di legno, così confezionata: tomaia con gambaletto ad occhielli, di pelle bovina od equina, ovvero di crosta o frassami, a concia minerale o vegetale; fondo di legno di spessore non inferiore a 20 mm. nel centro della pianta, chiodatura di montaggio con bordino di copertura di surrogato; scarpa con o senza fodera secondo il tipo di pellame impiegato, e con contrafforte posteriore, con linguetta, senza sottopiede e senza cappellotto.

Possono essere altresì confezionati i cosidetti *mezzi-piedi sfoderati* da uomo e da donna, con tomaia in pelle bovina ed equina, oppure crosta o frassame, a concia vegetale o minerale, con bordatura di rinforzo, fondo di legno avente lo spessore minimo al centro del piede di 20 mm. per uomo e di 15 mm. per donna.

Delle calzature e dei mezzi-piedi sopra descritti potranno essere confezionati anche tipi per ragazzi.

Art. 2.

Le calzature-tipo da uomo, da donna e da ragazzo, la cui produzione è stata disciplinata con i decreti Ministeriali 9 gennaio e 6 marzo 1941-XIX, potranno essere confezionate anche con suola di legno di ontano, salice e simili, sagomata, rigida, con applicazione di ritagli di cuoio, oppure flessibile, purchè abbiano requisiti di assoluta solidità.

Art. 3.

I prezzi massimi di vendita al consumo delle scarpe rispondenti ai requisiti di cui agli articoli precedenti saranno stabiliti con disposizione a parte, e dovranno essere stampigliati sul fondo in modo indelebile.

Art. 4.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio ed al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3258)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1941-XIX.
Disciplina della distribuzione delle pelli di coniglio.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Ravvisata la urgente necessità di disciplinare la distribuzione delle pelli di coniglio;

Decreta:

Art. 1.

L'acquisto delle pelli grezze di coniglio da parte delle aziende che ne eseguono o ne fanno eseguire le lavorazioni, non potrà effettuarsi se non attraverso la Confederazione fascista degli industriali e secondo le modalità che detta Confederazione impartirà alle aziende acquirenti, previa approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Ai trasgressori delle norme di cui nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 465, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi ed altre prestazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore entro 20 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1941-XIX

(3257) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1941-XIX.
Nomina dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, il R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 21; e l'art. 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Viste le proposte rassegnate nella I Sessione ordinaria del 1941 dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreti Ministeriali 17 ottobre 1936; 12 giugno, 15 luglio, 8 novembre e 1° dicembre 1937; 27 febbraio 1939; 7 febbraio e 5 giugno 1940;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Annoni Aristide fu Andrea, residente a Milano;
Beccaria-Incisa Luigi fu Ferdinando, residente a Torino;
Benigni Silvio fu Argobasto, residente a Bergamo;
Bianchi Enrico fu Amilcare, residente a Milano;
Bolletti Censi Icilio fu Arnaldo, residente a Cosenza;
Calcagno Ettore di Giuseppe, residente a Torino;
Camisasca Luigi fu Cesare, residente a Roma;
Canalini Guido di Giuseppe, residente a Novara;
Cortassa Emilio fu Giovanni, residente a Genova;
Donà dalle Rose Giovanni fu Lorenzo, residente a Milano;
Doria Dario fu Costantino, residente a Trieste;
Folchi Alberto Enrico di Pio, residente a Roma;
Galli Angelini Enrico fu Cesare, residente a Roma;
Garavaglia Alberto di Emilio, residente a Busto Arsizio;
Gargantini Felice fu Carlo, residente a Varese;
Grassi Pietro fu Battista, residente a Milano;
Klinger Mario fu Luigi, residente a Torino;
Lanzavecchia Antonio fu Edoardo, residente a Varese;
Manceri Alfredo di Andrea, residente a Siracusa;
Narracci Nicola fu Francesco, residente a Roma;
Nervegna Renato fu Francesco, residente a Roma;
Nonnis Riccardo fu Giuseppe, residente a Torino;
Osti Luigi fu Giuseppe, residente a Milano;
Pardi Felice fu Romolo, residente a Milano;
Pasquale Tommaso fu Giuseppe, residente a Venezia;
Poletti Giuseppe fu Giovanni, residente a Milano;
Ravano Enrico fu Emanuele, residente a Genova;
Ravasco Luigi fu Giacomo, residente a Milano;
Ravasio Guido fu Luigi, residente a Novara;
Rivolta Alberto fu Carlo, residente a Milano;
Robecchi Alberto fu Enrico, residente a Milano;
Russo Nicola fu Filomeno, residente a Stresa Borromeo;
Sala Lodovico fu Luigi, residente a Milano;
Sannino Ernesto fu Giuseppe, residente a Roma;
Sassorossi Angiolo di Adele, residente a Firenze;
Scalzo Raffaele fu Antonio, residente a Roma;
Sismondi Giuseppe fu Luigi, residente a Cernobbio.

Roma, addì 11 agosto 1941-XIX

(3254) *Il Ministro*: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1941-XIX.
Determinazione del valore dei titoli azionari agli effetti dell'imposta sul plusvalore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2, n. 1, lettera *a)* del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647;

Decreta:

Per i titoli di seguito indicati, per i quali non è stato determinato il prezzo di compenso di fine settembre 1940, il valore di riferimento, agli effetti dell'applicazione della imposta sul plusvalore dei titoli azionari istituita col R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, è quello risultante dalla tabella seguente, determinato in base ad apposita valutazione del titolo effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa competente:

Denominazione della società	Sede	Valore del titolo al 30-9-1940
Stabilimento metallurgico ligure	Genova	218
« Plinthos » Fabbrica It. Laterizi e gres	»	74
Doks Liguri	»	106
Grande Albergo di Rapallo	Rapallo	,23
Antimonifera	Genova	250
Ligure per l'industria acido tannico.	»	124
Unione Fondiaria Italiana	»	25
Dinamite Nobel	»	az. god. 142 serie *A* 2,7 serie *B* 217
L'Ausiliaria	Milano	330
Ammonia e derivati	»	210
Achille Brioschi e C.	»	365
Migone e C.	»	140
Varesina per imprese elettriche	»	130
Compagnia per sovvenzioni ai costruttori	»	165
Manifattura It. cinghie Massoni e Moroni	»	70
Manifattura tabacchi orientali	»	160
Ferdinando Zanoletti	»	1.400
Serelle Soc Produttrice energia Serelle	Roma	100
Volsinia di Elettricità	»	390
Miniere Rosas	»	100
Materiali laterizi	»	64
Bonifiche sarde	»	47
Cinzano - Francesco Cinzano	Torino	175
Ghiaccio artificiale - Italiana Ghiaccio artificiale e frigoriferi	»	110
S.A.L.P. - Soc. An. Lavorazione Pelli	Rivarolo Canavese	270
Stura - Soc. Idroelettrica Stura	Germignano	125
Immobiliare - Immobiliare Comm. e Ind.	Torino	250
Poccardi - Officine Meccaniche Poccardi	Pinerolo	24
Guazzotti Fratelli Guazzotti	Alessandria	25
Doks Meridionali - S. A. Doks Meridionali	Napoli	200 (1) 150 (2)
Frigoriferi Napoli Starita Cirio	»	20

(1) Azioni interamente liberate.
(2) Azioni liberate per 8/10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

(3263) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1941-XIX.
Norme per la disciplina dell'impiego della fibra e del filato di ginestra.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto divieto, fino a nuova disposizione, di impiegare fibra e filato di ginestra per usi diversi da quelli riguardanti la fabbricazione dei fiscoli e dischi occorrenti agli stabilimenti oleari, eccezion fatta per quel che riguarda la fabbricazione in base a regolari commesse di manufatti per le Forze armate.

Art. 2.

I quantitativi di materie prime (rametti di ginestra) di fibra e di filato di ginestra, disponibili alla data di pubblicazione del presente decreto, presso le aziende che attendono alla sfibratura e filatura della ginestra e alla fabbricazione dei fiscoli e dischi si intendono vincolate per la destinazione indicata nel precedente articolo.

Art. 3.

Le aziende di cui all'art. 2 debbono denunciare ai locali Consigli delle Corporazioni, per il tramite dell'Unione provinciale degli industriali, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i quantitativi di materie prime, di fibra e di filato di ginestra, di fiscoli e dischi in loro possesso alla data di pubblicazione del presente decreto, ed entro il 10 di ogni mese i quantitativi di materia prima acquistata nel mese precedente, nonchè di fibra, di filato di ginestra e di fiscoli e dischi prodotti nello stesso mese.

Le aziende suddette hanno l'obbligo di istituire un registro di carico e scarico nel quale annoteranno il movimento della merce.

Art. 4.

Il rifornimento alle varie aziende industriali dei quantitativi disponibili di fibra e di filati di ginestra, e la fornitura agli stabilimenti oleari dei fiscoli e dischi sarà eventualmente regolato secondo norme che saranno approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3256)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che è stato trasmesso alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, contenente provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico.

(3265)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo del sapone duro.

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 594 in data 8 febbraio 1940, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 106 del 13 corrente, ha fissato come appresso i prezzi di vendita del sapone duro tipo unico di nuova pezzatura:

Dal produttore al grossista . . . . L. 332 al q.le
Dal grossista al dettagliante . . . . . . » 357 » »
Per la vendita al consumo . . . . » 4 al kg.

Al prezzo di vendita al consumo di L. 4 al kg. corrispondono il prezzo di L. 0,60 per le forme da grammi 150 e il prezzo di L. 1,20 per le forme da grammi 300.

(3266)

Prezzo del fosfato biammonico.

A chiarimento delle disposizioni contenute nel provvedimento P. 95 del 17 luglio scorso, il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 103 dell'8 corrente, ha comunicato che l'aumento totale del fosfato biammonico contenente 47 unità di anidride fosforica risulta di L. 28,85 al quintale per merce resa franco destino.

(3269)

Prezzo dell'argento.

A modifica del provvedimento P. 287 del 28 maggio 1938, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 104 del 10 agosto corrente, ha stabilito il prezzo di L. 630 al chilo per l'argento fino.

Nei riguardi dei produttori nazionali detto prezzo sarà applicato per le assegnazioni dell'argento rilasciate dal Fabbriguerra dal 1° luglio scorso in poi.

(3270)

COMANDO SUPREMO

Avviso di rettifica

Nel bando del DUCE del Fascismo, Primo Maresciallo dell'Impero, Comandante delle truppe operanti su tutte le fronti, in data 30 luglio 1941-XIX, recante disposizioni concernenti l'amministrazione civile dei territori occupati dalle Forze armate italiane — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 in data 7 agosto 1941-XIX — all'art. 1, ultima riga, ove è detto «... le disposizioni degli articoli 54 *e* 66 della legge di guerra» deve leggersi «... le disposizioni degli articoli 54 *a* 66 della legge di guerra».

(3292)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 72504 del 30 dicembre 1939-XVIII relativo al concorso, per titoli ed esami, a numero dodici posti di ostetrica condotta, nei Comuni della provincia di Milano;

Visto il proprio decreto n. 61833, in data 25 febbraio 1941-XIX, col quale, in seguito alle proposte fatte dai Comuni interessati, debitamente approvate dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa, di modificazione della circoscrizione territoriale delle condotte ostetriche Mulazzano-Cervignano e Mulazzano-Galgagnano, fu soppresso dal bando di concorso il posto di Mulazzano-Cervignano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria delle concorrenti risultate idonee, formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso sopra specificato:

N.	Nome		Punti	
1.	Zampatti Dora	punti	63.874	su 100
2.	Bellini Linda	»	63.559	»
3.	Bernardini Cipriani Orsola	»	62.964	»
4.	Ferrari Pierina	»	61.904	»
5.	Discacciati Felicita	»	61.810	»
6.	Carugati Carlotta	»	61.498	»
7.	Rovatti Onorati Ines	»	60.031	»
8.	Toselli Agrippina	»	59.875	»
9.	Cavalca Roma	»	59.735	»
10.	Debolini Innocenti Nella	»	59.654	»
11.	Negretti Carlotta	»	59.434	»
12.	Senaldi Leopolda	»	58.750	»
13.	Mazzoli Fede	»	58.690	»
14.	Fantinato Angela	»	58.685	»
15.	Ferrari Rachele	»	57.937	»
16.	Zecchi Bice	»	57.371	»
17.	Cittadini Renata	»	56.560	»
18.	Nascimbene Maria	»	56.059	»
19.	Garagiola Luigia	»	56.000	»
20.	Ferri Bettina	»	55.580	»
21.	Barbè Pierina	»	55.435	»
22.	Allievi Bianca	»	55.341	»
23.	Rognoni Maria	»	55.061	»
24.	Zanfrini Antonietta	»	54.937	»
25.	Talè Ezia	»	54.875	»
26.	Valli Piera	»	54.811	»
27.	Quarantani Maria	»	54.761	»
28.	Strada Vittoria	»	54.709	»
29.	Trisoglio Antonia Rita	»	54.687	»
30.	Mor Stabilini Francesca	»	54.500	»
31.	Brugnoli Maria	»	54.124	»
32.	Baietto Maria	»	54.080	»
33.	Parini Piera	»	50.030	»
34.	Invernizzi Angela	»	53.936	»
35.	Marra Luigia	»	53.905	»
36.	Carenzi Eva	»	53.902	»
37.	Perversi Edvige	»	53.750	»
38.	Garaboldi Lina	»	53.715	»
39.	Oddera Teresa	»	53.375	»
40.	Rostiti Anna	»	53.155	»
41.	Faccin Velia	»	53.031	»
42.	Cavagna Lea	»	53.000	»
43.	Scipolo Alessandra	»	52.750	»
44.	Casonato Maria	»	52.435	»
45.	Galli Maria	»	51.937	»
46.	Folli Ada	»	51.560	»
47.	Tinti Teresa	»	51.475	»
48.	Fabris Teresa	punti	51.375	su 1000
49.	Mancadori Amelia	»	51.249	»
50.	Gandolfi Zumma	»	51.183	»
51.	Mazza Osiride	»	50.935	»
52.	Toninelli Lidia	»	50.872	»
53.	Martinenghi Candida Teodora	»	50.811	»
54.	Mollea Maria Laura	»	50.592	»
55.	Bodini Luigia	»	50.560	»
56.	Fru Enea Carolina	»	50.279	»
57.	Marzorati Maria	»	50.184	»
58.	Persico Giacomina	»	50.125	»
59.	Casiraghi Caterina	»	49.966	»
60.	Ricci Beatrice	»	49.875	»
61.	Battaglia Aurora	»	49.560	»
62.	Boldrini Giulia	»	49.311	»
63.	Costa Romilde	»	48.871	»
64.	Zocchi Dialma	»	48.621	»
65.	Creco Silvia	»	48.496	»
66.	Rossi Aguzzi Margherita	»	48.310	»
67	Cairoli Cornelia	»	47.434	»
68.	Cipelli Cesira	»	46.936	»
69.	Volonterio Maria	»	46.249	»
70.	Bignamini Maria	»	46.090	»
71.	Balossi Angela	»	45.955	»
72.	Crovini Adele	»	45.935	»
73.	Malafarina Maria	»	45.625	»
74.	Colnaghi Luigia	»	45.394	»
75.	Riboni Amelia	»	45.374	»
76.	Madaschi Laura	»	44.530	»
77.	Toso Rosa	»	44.433	»
78.	Quagliaroli Pizzi Emma	»	44.340	»
79.	Coldaniga Adelma	»	44.310	»
80.	Cadario Enrica	»	44.184	»
81.	Papetti Martina	»	43.250	»
82.	Migliorini Fulvia	»	42.625	»
83.	Bongioanni Alcina	»	41.715	»
84.	Vailati Facchini Giulia	»	41.250	»
85.	Lombardi Pescaciola Carmela	»	40.967	»
86.	Berlusconi Benedetta	»	40.535	»
87.	Biagioni Maria	»	40.497	»
88.	Albini Maria	»	40.472	»
89.	Boatti Teresa	»	40.059	»
90	Corrado Annetta	»	37.875	»

Milano, addì 4 agosto 1941-XIX

p. *Il prefetto*: DEGOIZUETA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 46361 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a numero undici posti di ostetrica condotta nei Comuni della provincia di Milano, di cui al decreto numero 72504 del 30 dicembre 1939-XVIII;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopracitato, ed assegnate al posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1. Zampatti Dora, Milano;
2. Bellini Linda, Milano;
3. Benardini Cipriani Orsola, Castano Primo;
4. Ferrari Pierina, Corbetta;
5. Discacciati Felicita, S. Angelo Lodigiano;
6. Carugati Carlotta, Castiglione d'Adda;
7. Rovatti Onorato Iris, Crespiatica;
8. Toselli Agrippina, Ornago;
9. Cavalca Roma, Lodi Vecchio;
10. Debolini Innocenti Nella, Pero;
11. Negretti Carlotta, Orio Litta.

I podestà dei Comuni soprasegnati, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Milano, addì 4 agosto 1941-XIX

p. *Il prefetto*: DEGOIZUETA

(3233)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.